**Tribunale dell’Unione europea - sentenze 1° marzo 2017 - cause T‑366/13 e T‑454/13**

Con le due sentenze pubblicate lo scorso 1° marzo (cause T‑366/13 e T‑454/13) il Tribunale dell’Unione Europea (il Tribunale) ha confermato la decisione adottata dalla Commissione Europea (la Commissione) in data 2 maggio 2013, che a sua volta sanciva l’obbligo della Francia di recuperare l’aiuto di 220 milioni di euro concesso alla Société Nationale Corse-Méditerranée (SNCM) per taluni servizi di trasporto marittimo effettuati tra Marsiglia e la Corsica. La Commissione aveva qualificato come aiuti di Stato le compensazioni finanziarie versate alla SNCM e per i servizi di trasporto marittimo forniti tra Marsiglia e la Corsica negli anni 2007-2013, nell’ambito di una convenzione di servizio pubblico.

Nella propria analisi, il Tribunale ha fatto riferimento ai criteri cumulativi che debbono essere soddisfatti affinché una compensazione degli obblighi di servizio pubblico possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, ossia i c.d. criteri Altmark (dalla famosa sentenza in proposito del 2003, causa C-280/00):

i. l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’esecuzione di un servizio d’interesse economico generale e i suoi compiti ed obblighi chiaramente definiti;

ii. i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione dei costi del servizio pubblico devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;

iii. la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi del servizio nonché un margine di utile ragionevole per l’adempimento di tali obblighi; e

iv. l’impresa beneficiaria dev’essere scelta nell’ambito di una procedura che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire i servizi di cui trattasi al costo minore per la collettività ovvero, se tale procedura non ha luogo, il compenso deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi di un’impresa media gestita in modo efficiente.

Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato le valutazioni della Commissione, la quale aveva ritenuto che nel caso in questione il primo di tali criteri non fosse soddisfatto per quanto riguardava il c.d. “servizio complementare” (ossia il servizio di trasporto fornito nei periodi di punta del traffico), e che il quarto criterio non lo fosse né con riferimento al c.d. “servizio complementare”, né con riferimento c.d. “servizio di base” (ossia il servizio di trasporto fornito per l’intera durata dell’anno).

In particolare, per quanto riguarda il primo criterio, il Tribunale ha ritenuto che le autorità francesi non fossero riuscite a dimostrare, da un lato, che il servizio in questione rispondesse a un bisogno reale di servizio pubblico, dimostrato dall’insufficienza dei servizi regolari di trasporto in una situazione di libera concorrenza e, dall’altro, che la portata di tale servizio fosse necessaria e proporzionata a detto bisogno. Il Tribunale ha in proposito evidenziato come l’evoluzione del mercato (in particolare l’offerta di servizi di trasporto analoghi dal vicino porto di Tolone) avesse messo in discussione la necessità di un intervento pubblico – senza che venisse in rilievo, nemmeno dal punto di vista del legittimo affidamento, il fatto che in anni precedenti la Commissione avesse avallato la necessità di un intervento pubblico.

Per quanto concerne il quarto criterio, il Tribunale ha altresì confermato che la Commissione avesse correttamente desunto da una serie di indizi convergenti che la procedura d’appalto predisposta dalle autorità francesi non aveva in pratica reso possibile la selezione dell’impresa in grado di fornire i servizi di trasporto marittimo al costo minore per la collettività. Ciò in particolare, a causa dei tempi strettissimi concessi per l’inizio del servizio e che hanno fatto si che solo SNCM, che già forniva il servizio in questione, era stata in grado di garantire il servizio secondo la tempistica richiesta.

Le sentenze in commento confermano quindi, ancora una volta, l’ampia discrezionalità di cui gode la Commissione nel determinare la sussistenza di un aiuto di Stato, anche modificando l’orientamento alla luce delle mutate circostanze di mercato, rendendo così difficile il possibile affidamento su precedenti valutazioni in casi analoghi ovvero anche identici.